

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1358

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASSANTE, PIETROBONO, D'ALESSIO, LUBERTI, CESARONI,
POCHETTI, CIANCA, VENTUROLI, FERRI GIANCARLO,
FLAMIGNI, BOLDRINI, CARUSO, VECCHI, ZANTI TONDI
CARMEN, VESPIGNANI, LOPERFIDO, SABADINI, MARMUGI**

Presentata il 23 aprile 1969

Modificazioni alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente
piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le distruzioni operate dall'ultima guerra superarono in molti comuni della penisola e, soprattutto, là dove il fronte ebbe a sostare per più mesi, il 75 per cento dell'intero patrimonio pubblico e privato.

Lo Stato, consapevole dell'obbligo morale e giuridico di ripristinare i beni distrutti, adottò una serie di provvedimenti legislativi (risarcimento danni di guerra a privati, ecc.) e fissò anche norme per la redazione ed il finanziamento dei piani di ricostruzione.

Con la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, il Parlamento apportò modificazioni ed integrazioni sostanziali ai precedenti provvedimenti; in particolare, all'articolo 15, stabilì che lo Stato avrebbe provveduto direttamente alla esecuzione dei piani di ricostruzione. L'importo relativo all'intera spesa deve essere restituito dai comuni beneficiari in trenta annualità, fatta eccezione per quelli al di sotto dei 5.000 abitanti, che devono rimborsare

solo il 50 per cento della spesa dallo Stato anticipata.

La deroga al rimborso totale delle somme anticipate dallo Stato, prevista per i comuni aventi un numero di abitanti inferiore a 5.000, era dettata dalla necessità di non gravare ancora di più i bilanci dei piccoli comuni. Giustizia avrebbe voluto, però, che il legislatore avesse riservato un particolare trattamento non soltanto ai comuni di scarsa entità demografica, ma anche a quei comuni che avessero subito distruzioni superiori al 75 per cento.

Se è vero, infatti, che i piccoli comuni non possono far gravare sul proprio bilancio — e indirettamente sui contribuenti — spese di una certa rilevanza, è altrettanto vero che tali spese non possono essere nemmeno sostenute da quei comuni che, pur avendo maggiori possibilità di risorse, non possono affrontare l'intera spesa occorrente alla ricostruzione a causa della sua vastità e gravosità ed a causa

della impellente necessità di risolvere i problemi inerenti alla ripresa economica generale.

Un tale riconoscimento, nascente dal contributo di sangue e di lutti pagato da alcune zone nell'ultima guerra, è stato operato dal legislatore con la legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni. È giusto, pertanto, che lo Stato, e, cioè, la collettività, provveda ad accollarsi per intero la spesa relativa alla attuazione dei piani di ricostruzione.

L'onere derivante dall'attuazione della presente proposta di legge è stato valutato in lire 1.500 milioni, sulla base dei dati risultanti al 31 dicembre 1968 ed è comprensivo tanto della minore entrata conseguente dalla rinuncia dello Stato ai rimborsi da parte dei

comuni, quanto dall'eventuale, assai modesta spesa (qualche decina di milioni) implicata dalla disposizioni che prevede la restituzione delle somme già pagate dai comuni interessati.

Detto onere potrà certamente essere fronteggiato a riduzione degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario in corso, a tale uopo utilizzando una quota delle residue disponibilità esistenti sull'accantonamento di 8 miliardi, inizialmente destinato a « Modifiche al regime fiscale dei filati », già parzialmente destinato, con il consenso del Governo, ad altre voci di spese (si ricorda, per tutte, il finanziamento delle proposte di legge per l'aumento degli assegni alle medaglie al valor militare).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma terzo dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il recupero è escluso per quei comuni che hanno subito distruzioni superiori al 75 per cento.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261. Alla restituzione delle somme già recuperate nei confronti dei comuni lo Stato provvederà entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.